



## IMU ANNO 2013

### LE PRINCIPALI NOVITA'

#### Eliminazione della riserva statale sull'imposta (esclusa la categoria catastale D)

La riserva a favore dello Stato di una quota dell'IMU è stata eliminata e, pertanto, quest'anno **l'imposta deve essere interamente corrisposta al Comune, con una sola eccezione:** per gli immobili appartenenti alla **categoria catastale D** il versamento dell'imposta deve essere effettuato in favore dello Stato applicando l'aliquota dello 0,76%. Poichè il Comune di Firenze ha deliberato per tali immobili l'aliquota del 1,06%, la differenza deve essere versata in favore del Comune.

#### Aliquote e scadenze - I casi in cui l'IMU non è dovuta

Per il 2013 le aliquote sono state determinate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00058 del 28/11/2013 e si applicano per tutto l'anno, con decorrenza dal 01/01/2013 (per conoscere quali sono in dettaglio vedere la scheda "Aliquote IMU 2013").

In sintesi, sono confermate le aliquote già approvate in via definitiva dal Comune per l'anno 2012 con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2012/C/00020 e n. 2012/C/00051 e già utilizzate per il pagamento della rata di acconto 2013, con l'unica variazione di un incremento allo 0,6% dell'aliquota per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico). Per questi immobili, applicando la nuova aliquota dello 0,6% in luogo del precedente 0,4%, dovrà essere versato, oltre all'imposta relativa alla seconda rata (saldo), il conguaglio della rata di acconto derivante dalla differenza di aliquota.

Per tutto il 2013, invece, **l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), per i quali si deve pagare regolarmente l'imposta, come sopra detto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Si ricorda che **per abitazione principale si intende l'immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Va sottolineato che **l'IMU non è dovuta anche nelle fattispecie assimilate all'abitazione principale dalla legge e/o dal Regolamento comunale IMU**, vale a dire a:

- **la casa coniugale assegnata** ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio **utilizzata come abitazione principale dal coniuge assegnatario**;
- **l'abitazione e relative pertinenze** possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da **soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi;
- **l'abitazione posta sul confine comunale**, accatastata in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune;

Per le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'imposta non è dovuta fino al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013 tali unità immobiliari sono equiparate per legge all'abitazione principale e quindi non sono soggette al pagamento della rata di saldo.

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non è dovuta né la rata di acconto né quella di saldo.

Infine, riguardo ai terreni ed ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola:

- a) La rata di acconto 2013 non è dovuta per i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
- b) La rata di saldo 2013 non è dovuta:
  - per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del Decreto Legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto Legge n. 201 del 2011.

**Tutti gli altri immobili non specificati sopra e non rientranti fra le suddette tipologie, sono normalmente soggetti al pagamento dell'imposta.**

### [Nuovi termini per la comunicazione ai fini della fruizione delle agevolazioni di aliquota \(modello comunale\)](#)

La data di scadenza del termine per la presentazione della comunicazione su modello comunale al fine di fruire dell'aliquota agevolata prevista dal Comune in specifici casi (per conoscere quali vedere la scheda "Aliquote IMU 2013") non è più il 31 dicembre dell'anno di riferimento ma, per agevolare l'utenza, è stato prolungato al **30 giugno dell'anno successivo**. Quindi le comunicazioni dovute per l'anno 2013 potranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2014.

### [Nuovi termini per la dichiarazione di variazione IMU \(modello ministeriale\)](#)

La data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU non è più di 90 giorni dalla data in cui si verifica la variazione ma **il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la variazione**.

Quindi, per una variazione intervenuta nel corso dell'anno 2013 si ha tempo fino al 30 giugno 2014.

**PER AVERE INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE CONSULTARE LA  
RETE CIVICA DEL COMUNE DI FIRENZE ALL'INDIRIZZO WEB:**

**[www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)**